SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3ª COMMISSIONE

(Affari esteri)

VENERDÌ 6 OTTOBRE 1961

(18ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MEDICI

INDICE

Disegni di legge:

« Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (1667) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 132

« Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea » (1670) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 132, 133
FERRETTI 133
JANNUZZI, *relatore* 132
MENCARAGLIA 132
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 133
SPANO 133

« Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero » (1671) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143
BATTISTA 136, 141, 143
CARBONI . . . . . *Pag.* 136
FENOALTEA 137, 141
FERRETTI 139, 140, 141
GRECO 140, 141
JANNUZZI 135, 137, 139, 140, 141, 142
LUSSU 141
MENCARAGLIA 135, 137
MESSERI 140, 142
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . 137, 138, 141, 142, 143
SANTERO 142
SPANO 138, 139, 141
TURANI, *relatore* 134, 143

« Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma » (1687) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 143, 144, 145, 146
FENOALTEA 144, 145
GAVA 145, 146
GRECO, *relatore* 143, 145
JANNUZZI 144
LUSSU 145
RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 145, 146

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Battista, Carboni, Cianca, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Gava, Greco, Jannuzzi, Lussu, Medici, Mencaraglia, Messeri, Micara, Santero, Scoccimarro, Spano e Turani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

S A N T E R O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero » (1667)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero ».

Il senatore Micara, relatore del presente disegno di legge, ha espresso il desiderio, d'accordo con la Presidenza della Commissione, che la discussione venga rinviata ad altra seduta, al fine di consentire un maggiore approfondimento del delicato problema che involge specifici interessi anche in rapporto al fatto che spesso dipendenti del Ministero della pubblica istruzione sono chiamati ad esplicare le loro funzioni all'estero creando, quindi, una situazione piuttosto complessa.

Invito i colleghi che intendessero presentare emendamenti — oltre quelli che mi risulta essere in corso di elaborazione — a farlo con cortese sollecitudine, in modo che anche il Governo possa esaminarli e sia possibile procedere poi ad una discussione più approfondita e meditata.

Se non si fanno osservazioni, rinvio perciò la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea » (1670)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 2 novembre 1955, n. 1117, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

J A N N U Z Z I , *relatore*. La legge 2 novembre 1955, n. 1117, disciplinava la materia della pensione e degli altri trattamenti di quiescenza del personale civile e militare libico ed eritreo, già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea e poneva le due categorie di dipendenti su uno stesso piano, non tenendo presente che, secondo le disposizioni allora in vigore, le norme che regolavano il trattamento di quiescenza per il personale eritreo erano diverse da quelle che regolavano il trattamento di quiescenza del personale libico, poichè, con due differenti regi decreti del 1940, la materia era stata diversamente disciplinata.

Ritengo non sia necessario scendere all'esame particolareggiato delle disparità cui ho fatto cenno per dimostrare in che cosa consiste il diverso trattamento; è sufficiente dire che le disparità erano notevoli ed ingiustificate.

Il presente disegno di legge tende pertanto al ristabilimento dell'equiparazione dei trattamenti di quiescenza tra le due categorie di dipendenti; ne propongo quindi l'approvazione.

M E N C A R A G L I A . Siamo favorevoli all'approvazione del presente disegno di legge; tuttavia mi permetto di porre un que-

sito su un passo di un certo interesse contenuto nella relazione governativa, laddove è detto: « ... la portata finanziaria del proposto provvedimento non è di notevole rilievo ». Vorrei, se possibile, conoscere la spesa, se non oggi, in una successiva seduta, anche perchè molto spesso, come nell'elaborazione, ad esempio, di altri disegni di leggi che riguardano provvedimenti per il personale della scuola e che recano un'analoga dizione, ci sentiamo rispondere che non è possibile precisarne l'esatta portata finanziaria.

P R E S I D E N T E . La Commissione finanze e tesoro, cui per competenza spetta vigilare in modo particolare la parte finanziaria di ogni disegno di legge, scrive nel suo parere che « non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza »; ed aggiunge che « sarebbe però opportuno indicare il capitolo a cui la spesa farà carico ».

F E R R E T T I . Anche io ho qualche dubbio circa la copertura.

Tuttavia, data la circostanza, e dato che si tratta di benemeriti servitori dello Stato italiano, ritengo non sia opportuno sollevare un'obiezione del genere proprio in relazione al presente disegno di legge.

S P A N O . Non v'è alcuna intenzione di sollevare obiezioni. Il collega Mencaraglia ha già dichiarato che siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, ma ha solo espresso il normale e giustificatissimo desiderio di conoscere la cifra che approssimativamente sarebbe necessaria per la copertura di tale spesa; del resto, lo stesso desiderio mi pare fosse adombrato nel richiamo formale, fatto dal nostro Presidente, al parere della Commissione finanze e tesoro.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il rappresentante del Governo potrà fornire dei dati approssimativi poichè non è possibile la determinazione anticipata della spesa; comunque, una precisazione da parte del rappresentante del Ministero degli esteri, il quale rispetto al Ministero del tesoro ha tutto l'interesse di dichiarare quando i fondi non sono sufficienti, ritengo possa essere tranquillizzante per tutti.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore per la sua esauriente esposizione e coloro che sono intervenuti nel corso della discussione.

Il rilievo mosso dal senatore Mencaraglia ha senza dubbio un suo fondamento. Desidero chiarire che, non per cattiva volontà, non siamo in grado di fornire dati precisi, bensì per l'assoluta impossibilità di calcolare il numero degli aventi diritto. Infatti gli articoli 11, 12, 13 del regio decreto del 1940 che si riferisce all'Eritrea, stabilivano che i militari dell'Africa orientale italiana che hanno prestato servizio per 25 anni hanno diritto ad una pensione pari ad un quarto della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio, facendosi riferimento a quella che era la paga e il valore monetario dell'epoca.

Per quanto riguarda la determinazione del numero degli aventi diritto, solo il Governo libico può fornircene i dati, che finora non ha potuto comunicarci nonostante le nostre richieste.

L'onere finanziario prevedibile si aggira comunque sui 7-10 milioni e riteniamo di essere in grado di affrontarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, è sostituito dal seguente:

« Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, per la Libia, e del 29 gennaio 1952, per l'Eritrea, il diritto a pen-

sione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza e di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2, applicando agli ex militari libici le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, primo e secondo comma, e 13, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 874 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura della spesa occorrente si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero » (1671)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita di immobili demaniali all'estero ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Ci si permette, peraltro, di richiamare l'attenzione della Commissione di merito su due punti:

a) il primo, concernente l'opportunità che, in casi del genere, sia predisposta una adeguata documentazione ai fini di una valutazione economico patrimoniale; nella fattispecie per quanto si riferisce al piano di acquisti e di costruzioni di cui all'articolo 1 e per quanto si riferisce ai lotti da alineare di cui all'articolo 3;

b) l'altro, concernente l'opportunità che si vada cauti nel fare ricorso alla Cassa depositi e prestiti per operazioni che possono restringere la sua funzione nei confronti degli Enti territoriali ».

T U R A N I , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, come indicato nella relazione ministeriale che lo accompagna, tende a risolvere, in via definitiva, il problema non certo nuovo della sistemazione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, reso ancor più urgente dalla sopravvenuta necessità di istituire nuove rappresentanze in numerosi Paesi dell'Africa e dell'Asia che hanno recentemente acquistato la loro indipendenza.

L'impostazione dell'operazione è ispirata al criterio di alleggerire gli oneri dell'Erario e nello stesso tempo di affrontare una spesa che serva, in futuro, ad una gestione più economica e più rispondente alle attuali necessità

È noto infatti che attualmente, mentre avviene una continua ascesa del mercato dei fitti in tutti i Paesi, è risultato già dall'esperienza acquisita che è molto meno oneroso provvedere alla costruzione di immobili aventi le caratteristiche necessarie, per la sistemazione delle nuove rappresentanze. Si tenga presente inoltre che, per la mancanza di fondi, non è stato possibile provvedere alla costruzione delle sedi delle Ambasciate di New Delhi, Tokio e Camberra su terreni demaniali o ceduti in enfiteusi dai rispettivi Governi.

È interessante sottolineare quanto inoltre è risultato dall'indagine richiamata nella relazione ministeriale, e cioè che il Demanio è proprietario di numerosi immobili all'estero che non possono più essere utilizzati per lo scopo per il quale a suo tempo vennero acquistati o costruiti o che sono affittati a terzi per canoni non remunerativi. Mi sembra che autorizzare la vendita di detti immobili ed utilizzare il relativo ricavato per la costruzione o l'acquisto di immobili per

sede di uffici all'estero risponda ad un criterio di sana economia.

Invito pertanto i colleghi senatori ad approvare il disegno di legge nel testo che è stato proposto.

J A N N U Z Z I . Il disegno di legge, a mio avviso, va senz'altro approvato, se si tiene soprattutto conto che il denaro è impiegato molto più utilmente nell'acquisto e nella costruzione piuttosto che nel pagamento di affitti che a volte sono elevati.

Desidero solo raccomandare al rappresentante del Governo di tener presente che la Ambasciata italiana a La Paz, in Bolivia, si trova senza sede, essendo scaduto il contratto di affitto e non avendo la possibilità di procurarsene un altro.

M E N C A R A G L I A . Siamo d'accordo per quanto riguarda i capitoli che si riferiscono alla necessità di acquisto di terreni e di costruzione di immobili per la sede delle nostre rappresentanze consolari. Ci sorgono dei dubbi quando constatiamo che il medesimo disegno di legge autorizza la vendita dei beni immobili già esistenti e acquistati in passato e destinati a scuole, a Case d'Italia, eccetera.

È economico vendere a sottoprezzo buona parte degli immobili e terreni, nel momento in cui il valore dei terreni diventa sempre più rilevante?

Ritengo che avremmo potuto discutere con maggior cognizione di causa il presente disegno di legge se avessimo potuto svolgere tutto l'ordine del giorno ed affrontare il dibattito relativo al disegno di legge n. 1667, che è stato poc'anzi rinviato.

Occorre tener presente che, se vogliamo promuovere l'attività degli istituti di cultura, non dobbiamo vendere gli edifici di cui disponiamo.

Propongo, pertanto, o di discutere subito alcuni emendamenti soppressivi oppure di rinviare il dibattito ad una prossima seduta, al fine di approfondire l'argomento.

Cito un solo caso: la Casa d'Italia a Tokio svolge la sua attività come può, avendo una sede poco dignitosa e fidando nella buona volontà dei docenti. E noi oggi, invece di rispondere alle esigenze e ai desideri di questi nostri funzionari e rappresentanti culturali, decidiamo di togliere loro ogni speranza di ritornare in una sede degna, quale, in fondo, era stata loro destinata.

Non so se le mie informazioni sono esatte e appunto per tale ragione chiedo il rinvio della discussione del presente disegno di legge a quando il rappresentante del Governo ci darà notizie molto precise non solo per quanto riguarda Tokio, ma anche per altri Paesi.

P R E S I D E N T E . Prima di procedere nella discussione del disegno di legge in esame, desidero chiarire al senatore Mencaraglia che il primo punto all'ordine del giorno riguarda il trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero, mentre il provvedimento in discussione tende a concedere alcune facoltà per rendere attuabile un programma che nella sostanza è simile a quello auspicato dallo stesso senatore Mencaraglia.

M E S S E R I . Desidero precisare che il presente disegno di legge non tende a depauperare il patrimonio dello Stato e quindi a privare i nostri enti culturali o le Case di collettività italiane all'estero, bensì è diretto ad incrementare il patrimonio dello Stato, rendendo anche le sedi stesse più efficienti e più aderenti all'evoluzione del valore degli immobili in rapporto ai nuovi quartieri che sorgono nei vari Paesi.

Vorrei, ad esempio, ricordare che ad Algeri, durante il ventennio, era stata costruita una Casa d'Italia. La riapertura degli uffici consolari ebbe luogo nel 1948 ed ancora nel 1952 gli italiani si rifiutavano di entrarvi perchè l'edificio era stato trasformato in carcere per misure di polizia. Il consolato, d'altra parte, aveva sede in un autentico abituro.

Proposi, pertanto, al Ministero di alienare detta Casa, che tra l'altro era situata in un quartiere poco adatto. Ebbene, incontrai delle difficoltà da parte dell'Amministrazione. Era allora Direttore generale un curioso personaggio, il quale aveva l'abitudine di non collaborare con i titolari degli uffici

dipendenti. Infine la questione fu risolta ed oggi, in seguito alla vendita di questo edificio, in Algeri gli uffici consolari hanno una splendida sede e vi si è anche istituito un centro culturale in seno al quale la collettività si riunisce.

C A R B O N I . Desidero fare una precisazione.

Ho avuto il piacere di visitare la Casa di cultura italiana a Tokio e posso dire di averne ricevuto un'impressione molto diversa da quella manifestata dal senatore Mencaraglia.

Ricordo perfettamente che la nostra casa, che è situata in un quartiere dove vi sono una infinità di casupole, spicca per stile e dignità; in essa, un grande salone permette di tenere dei concerti vocali e strumentali, di musica italiana e giapponese. Pertanto ritengo che l'esempio citato dal collega non sia stato ben scelto.

B A T T I S T A . Desidero solo chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo.

Nel caso di nuove costruzioni di sedi all'estero, quali criteri segue il Ministero circa la progettazione di questi edifici?

In altri tempi sono stati costruiti edifici per le nostre sedi diplomatiche, alcuni dei quali assolutamente non in grado di ospitare degnamente i rappresentanti del nostro Paese. Questo si è verificato perchè un solo ingegnere presso il Ministero degli esteri aveva il compito di provvedere a tali costruzioni e, pertanto, esplicava la sua attività secondo le sue capacità, ma nulla di più.

A tale proposito, quindi, mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo affinchè, se dovranno essere costruite nuove case per le nostre rappresentanze diplomatiche o per gli uffici dipendenti dal Ministero degli esteri, si proceda per concorso.

Una casa che porta il nome dell'Italia ed è destinata ad una rappresentanza diplomatica o ad un istituto di cultura, deve rappresentare soprattutto la cultura italiana e il progresso che l'Italia ha fatto nel campo dell'architettura.

Non si tratta di fare degli edifici qualsiasi, progettati da un qualsiasi ingegnere, anche se esperto, ma da ingegneri messi a confronto con altri, in modo da avere edifici moderni, tali da rappresentare degnamente i progressi realizzati dall'Italia nel campo architettonico.

Mi permetto di aggiungere un'altra considerazione di carattere tecnico. Nelle varie rappresentanze che abbiamo all'estero, seguendo un vecchio concetto che ritengo ormai completamente superato, si dà un grandissimo spazio ai locali addetti alla rappresentanza: bellissimi saloni, bellissimi alloggi per gli ambasciatori, mentre la parte funzionale, i locali addetti agli uffici, sono talvolta addirittura degli scantinati, la qual cosa non è piacevole per i funzionari che vi debbono lavorare, nè per coloro che, avendo rapporti con l'Ambasciata, debbono parlare con questi funzionari. Detti uffici sono malmessi e disposti talvolta in maniera assurdamente inorganica.

Si tratta di un difetto tradizionale perchè un tempo l'Ambasciata era soprattutto un luogo di rappresentanza. Oggi il lavoro effettivo è molto più interessante ed impegnativo per i funzionari.

Nel caso si dovessero acquistare degli edifici, quindi, non si dovrebbe tanto seguire la segnalazione fatta dall'ambasciatore, — il quale per prima cosa pensa all'alloggio personale e alla rappresentanza della quale ha bisogno — quanto, piuttosto esaminare il problema della sistemazione degli uffici.

Su questo particolare aspetto è necessario fare molta attenzione, perchè tali inconvenienti si sono verificati anche quando si è trattato di nuovi edifici; non mi riferisco, quindi, soltanto agli edifici antichi, che a volte è opportuno acquistare per la loro bellezza.

La nostra Ambasciata al Cairo, per esempio, è molto discutibile dal punto di vista funzionale; costruita appena trent'anni fa, ha degli uffici assolutamente insufficienti, inidonei, ai quali si accede da una porta di servizio. Dopo avere attraversato vari piccoli corridoi, si giunge in una stanzetta dove si trova un funzionario, talvolta anche di grado elevato.

Mi permetto, pertanto, di chiedere qualche informazione al rappresentante del Governo

circa i criteri che il Ministero intende seguire per la costruzione di nuovi edifici e per l'acquisto di vecchi e nuovi immobili.

J A N N U Z Z I . Desidero fare una precisazione di carattere giuridico al senatore Mencaraglia.

Lo Stato possiede già la facoltà di vendere il patrimonio di cui dispone in base alla legge di contabilità dello Stato; con il presente disegno di legge, quindi, concediamo al Ministero degli esteri la facoltà di determinare quali sono gli immobili disponibili per la vendita e quali invece occorrono per l'esercizio delle sue funzioni.

Si tratta, pertanto, di un disegno di legge limitativo di fronte al potere generale dello Stato di alienare quando crede i suoi immobili.

F E N O A L T E A . Ricordo il caso memorabile dell'Ambasciata di Atene, il cui proprietario, mentre noi discutevamo, aumentava il fitto e ci costringeva, quindi, ogni volta a modificare la legge.

È possibile che un privato sia stato tanto forte da imporre la sua volontà al Parlamento italiano, mentre il Parlamento stesso non è in grado di imporre agli affittuari un canone equo?

Per tutelarci in qualche modo ed anche per limitare certe facoltà, presenterei un emendamento all'articolo 3 del presente disegno di legge, tendente ad aggiungere le seguenti parole: « allorquando la gestione economica ne sia manifestamente non conveniente ».

M E N C A R A G L I A . Ringrazio i colleghi che hanno voluto portare conforto alla tesi da me esposta.

È stato precisato che la Casa d'Italia in cui si svolgono attività culturali a Tokio è molto bella e dignitosa. Vi sono però alcuni nostri istituti di cultura all'estero che non hanno una sede dignitosa; pertanto ritengo opportuno che la vendita degli immobili sia valutata caso per caso e che non si fissi quindi un principio generale in un articolo di legge.

P R E S I D E N T E . Per l'economia della discussione, se lei crede, senatore Mencaraglia, potrà riservarsi di prendere la parola dopo i chiarimenti che certamente potrà darle il rappresentante del Governo.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio anzitutto la Commissione per l'impegno con cui discute il presente disegno di legge e per il riconoscimento dato all'importanza del medesimo.

Il disegno di legge si compone di due parti. La prima parte riguarda l'acquisto e la vendita di immobili, problema particolarmente acuto per i Paesi dove occorre poter immediatamente provvedere ad una adeguata rappresentanza per le nostre Ambasciate. In merito al metodo da seguire per la costruzione di nuove sedi, laddove è possibile seguiremo il principio del concorso, che però non potremo fissare come criterio tassativo, in quanto in alcuni casi sarà più opportuno permettere una progettazione diretta, non fosse altro che per questioni di spesa, naturalmente sempre cercando di far sì che il decoro sia tale da giustificare le spese che lo Stato sostiene.

Circa la funzionalità degli uffici, faccio presente che questa esigenza ci è stata prospettata con sempre maggiore urgenza anche da parte delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero.

Alla seconda parte del disegno di legge, sulla quale la discussione è stata più elaborata, ha già risposto il senatore Jannuzzi quando ha osservato che esiste anche oggi la possibilità di vendita in base alla legge di contabilità dello Stato.

Quali sono le differenze che il presente disegno di legge introduce nei confronti della norma già esistente?

La prima consiste nell'affidare al Ministero degli esteri, di concerto con i Ministeri delle finanze e del tesoro, il compito di indicare le sedi ritenute non più idonee. L'altra è contenuta nell'articolo 4. Finora il ricavo delle vendite di beni di proprietà dello Stato affluiva al Tesoro, mentre ora l'articolo 4 stabilisce che i ricavi derivanti dalle vendite previste all'articolo 3 verranno iscritti nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

Ciò ci consente una riconversione di beni: si alienano beni non più utilizzabili per riutilizzarne il ricavato in costruzioni nuove che rispondano maggiormente ai criteri di funzionalità che oggi si impongono, tenuto altresì conto della esigenza di stabilire sedi diplomatiche nei Paesi che hanno recentemente conquistato l'indipendenza.

Desidero dare, quindi, formale e tassativa assicurazione che non vi sarà alcuna alienazione alla quale non seguirà una riconversione del ricavato, per rafforzare e potenziare le nostre rappresentanze culturali e diplomatiche all'estero.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 3, faccio presente che si è preferito non superare cifre molto basse, proprio per limitare la trattativa privata.

Il senatore Fenoaltea si è riferito ai canoni non remunerativi. Vi sono, in proposito, delle situazioni particolari: situazioni giuridiche di Paesi che hanno i canoni di affitto bloccati e dove quindi, nonostante la buona volontà del Governo italiano, non possiamo avere alcun mutamento, e casi di Paesi sottosviluppati, ove determinati uffici di proprietà dello Stato italiano sono stati occupati da famiglie ed ove, quindi, ragioni umanitarie e politiche ci inducono a non aprire pendenze giudiziarie.

Comunque, non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea qualora si chiarisse un secondo aspetto. La dizione dell'emendamento, infatti, « La vendita è autorizzata allorquando la gestione economica ne sia manifestamente non conveniente » comprende solo l'ipotesi che i locali non diano un reddito economicamente soddisfacente, ma vi è una seconda ipotesi e cioè che i locali non siano utilizzabili per gli scopi per cui sono stati creati.

Riterrei pertanto opportuno, invece dell'emendamento, un ordine del giorno, che accetterei senz'altro a nome del Governo.

S P A N O . I criteri esposti dal rappresentante del Governo ritengo siano giusti e accettabili da parte di tutti noi; essi corrispondono, del resto, allo spirito delle osservazioni fatte sia dal senatore Mencaraglia che dal senatore Battista.

Il Sottosegretario Russo ci ha dato chiaramente e formalmente assicurazioni che si provvederà giustamente e sanamente allo sviluppo della cultura italiana all'estero, ma tuttavia esiste un pericolo generale derivante dal fatto che i criteri esposti non sono contenuti esplicitamente nel testo del disegno di legge.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. I criteri sono espressi nell'articolo 4 del disegno di legge!

S P A N O . Si eliminerebbe ogni dubbio qualora si desse un'indicazione precisa ed esplicita, nel disegno di legge, dei criteri ora esposti.

Restano inoltre due pericoli, ai quali desidero fare cenno.

La dizione attuale del disegno di legge può determinare in alcuni nostri funzionari l'impressione che si voglia dare la stura alla liquidazione; e, inoltre, può dar luogo a certi affari che, nel linguaggio di tutti i giorni, usiamo definire « carrozzoni ».

Insisto, pertanto, sulla necessità di chiarire il contenuto del disegno di legge, indicando chiaramente nell'articolo 3 o in un articolo suppletivo gli scopi ora illustrati dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . In linea generale sono banditi dalle leggi gli articoli che considerano i principi generali.

Per far sì che i concetti esposti dall'onorevole Russo rimangano impegnativi anche per i suoi successori, si potrebbe suggerire la formulazione di un ordine del giorno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni al Ministero degli affari esteri fino all'ammontare di lire tre miliardi, per l'acquisto o la costruzione di stabili da destinare a sedi di rappresentanze

diplomatiche e consolari, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 776.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo, aumentate degli interessi maturati sul le somme somministrate prima dell'inizio dell'ammortamento, sono estinte in quindici annualità comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti al momento della concessione, decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione stessa.

(*È approvato*).

Art. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero, che verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 5.000.000 e lire 15.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Una preoccupazione che può sorgere è quella riguardante la Cassa depositi e prestiti, nel senso che si era avanzato il timore che, attingendovi 3 miliardi ai fini in oggetto, si riducessero le possibilità di stanziamenti a favore degli enti locali che adiscono la Cassa stessa per i loro finanziamenti. Ma la risposta a tale preoccupazione è stata facile e convincente: 3 miliardi, su un introito annuo che si aggira oramai sui 300 miliardi, costituiscono uno sforzo non eccessivo che si richiede alla Cassa depositi e prestiti, ragione per cui può essere senz'altro superata anche tale perplessità.

F E R R E T T I . Vorrei far rilevare che sarebbe più opportuno affermare nel contesto del provvedimento i concetti che sono stati espressi, piuttosto che trasferirli in un ordine del giorno. Non che io abbia alcuna disistima verso il Governo attuale nè verso quelli che verranno, ma io penso che, potendolo fare, sia meglio tralasciare il sistema dell'ordine del giorno e modificare il testo del disegno di legge, e più esattamente il primo comma dell'articolo 3. A tale scopo, sono due le preoccupazioni che dobbiamo tenere presenti. La prima, che gli immobili siano alienabili, perchè non rispondono più agli scopi per cui vennero creati, la seconda che la loro gestione o conservazione risulti antieconomica. Riterrei, quindi, opportuno premettere al primo comma dell'articolo 3 le parole: « Quando la loro gestione o conservazione risulti antieconomica e quindi essi non rispondano più agli scopi per i quali vennero creati ».

S P A N O . Ero favorevole alla proposta formulata dal senatore Fenoaltea, ma quando ho ascoltato le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario mi sono ricreduto; mi dichiaro, pertanto, anch'io del parere di far precedere l'articolo 3 dall'affermazione che scopo delle disposizioni è quello di rinnovare gli stabili o di restituirli alla primitiva destinazione o comunque di aumentarne il numero, in modo da corrispondere compiutamente alle esigenze della nostra espansione culturale all'estero.

J A N N U Z Z I . Se noi nell'articolo 3 indichiamo tutti gli scopi che sono stati menzionati dal senatore Spano, riguardando tale articolo solo le vendite, diamo l'impressione che scopo generale del disegno di legge non sia che questo.

S P A N O . Scopo fondamentale della mia osservazione era quello di rendere esplicito ciò che nel provvedimento, secondo la interpretazione dell'onorevole Sottosegretario e dello stesso senatore Jannuzzi, è soltanto implicito.

J A N N U Z Z I . Converrebbe allora redigere un apposito articolo, da premettere agli altri; ma l'articolo 3 è solo in funzione della disponibilità dei fondi che vengono dalle norme precedenti, e quindi non possiamo inserirvi dei concetti generali, che informano tutto il provvedimento.

Quanto all'articolo 3 vero e proprio, devo dire che quando si stabilisce che « è autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili », è implicito il concetto che la disponibilità deriva dal fatto che non si ritiene più conveniente che tali immobili continuino a rimanere nel patrimonio dello Stato e la disponibilità può derivare sia da una considerazione di carattere economico che da una considerazione di carattere funzionale. Siccome — senza scendere in una casistica che è sempre pericolosa in una legge — si afferma subito dopo che l'indicazione di tale disponibilità è deferita all'autorità di tre Ministri, saranno essi tre Ministri a stabilire se sussistano gli estremi della convenienza economica o dal punto di vista funzionale per l'alienazione dei beni in oggetto.

M E S S E R I . Desidero proporre la inserzione di un concetto che mi pare fondamentale, anche per il rispetto della legittima suscettibilità delle nostre collettività all'estero: ossia, che il ricavato delle vendite sia investito nello stesso Paese.

P R E S I D E N T E . Se permettete, vorrei cercare di giungere ad alcuni punti fermi. Certamente il massimo di utilità collettiva in questi casi si ha nel dare il massimo delle facoltà al Ministro che deve giudicare dell'utilità dell'atto stesso. Noi constatiamo che la legge di contabilità dello Stato, col numero incredibilmente grande di preoccupazioni che nascono da sistematica sfiducia, spesso ottiene lo scopo di prolungare indefinitamente determinati atti e ne abbiamo un esempio, quello citato dal senatore Fenoaltea poc'anzi. Quindi, il fatto di dire che le somme realizzate debbono essere reinvestite in un determinato Paese, mi sembra, esprimendomi a titolo personale, una limitazione forse non utile ai fini che si vogliono perseguire.

Nell'articolo 3, poi, dobbiamo trovare il modo di introdurre in una disposizione il concetto esposto con vigore dal rappresentante del Governo e accettato da tutti, cioè che lo scopo non è tanto di realizzare una singola, parziale, felice amministrazione del bene, quanto che il bene serva al fine. Ecco perchè mi sembra che, senza contraddire la precisa esposizione del senatore Jannuzzi, si potrebbe, nell'articolo 3, inserire il concetto formulato dal senatore Ferretti. Ciò facendo, non verrebbero contraddetti nemmeno gli articoli 1 e 2, che sono strumentali, mentre con l'articolo 3 si entra in una fase quasi di programma, perchè si contempla la facoltà di realizzazione.

J A N N U Z Z I . Propongo di iniziare così il primo comma dell'articolo 3: « È autorizzata, purchè ritenuta utile sotto l'aspetto economico e funzionale, la vendita dei beni immobili disponibili ».

F E R R E T T I . Funzionale si può intendere anche in senso tecnico.

G R E C O . Una brevissima osservazione: mi sembra che da tutte le parti vi sia un senso di assoluta sfiducia verso le istituzioni, verso il Ministro degli esteri, verso il Ministro delle finanze e verso il Ministro del tesoro. Credo che sia perfettamente naturale, da parte del Governo che deve procedere a una vendita di questi beni, che il ravvisarne la necessità non significhi tradurre in atto il capriccio del Ministro delle finanze, di quello degli esteri o del tesoro, e noi non dobbiamo supporre che i Ministri degli esteri, delle finanze o del tesoro si propongano altri scopi che non siano quelli di accrescere la funzionalità delle nostre sedi.

F E R R E T T I . Non si farebbero le leggi penali se si supponesse una umanità perfetta. Lei è ottimista, senatore Greco.

G R E C O . Devo presumere di essere ragionevolmente ottimista se in un certo senso penso che non vi dovrebbe essere una sfiducia così palese e offensiva, perchè ritengo che, quando in un disegno di legge come

quello in esame si contempla il concerto di ben tre Ministri, ciò sia più che sufficiente per consentire di stabilire in perfetta serenità e, oso aggiungere, in perfetta onestà, la convenienza o no per lo Stato italiano di procedere all'alienazione di un immobile.

P R E S I D E N T E . Nessuno ha parlato di concetti così gravi.

G R E C O . Forse erano sott'intesi.

F E R R E T T I . Si potrebbe approvare il primo comma dell'articolo 3 nel seguente testo: « Quando la loro conservazione e gestione non risultino economicamente convenienti e quando essi non rispondano più agli scopi per i quali vennero costituiti o acquistati, è autorizzata la vendita » e così via.

F E N O A L T E A . Il « più » non è un termine legislativo.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che i termini « conservazione » e « gestione » non siano appropriati.

B A T T I S T A . Basta « gestione ».

P R E S I D E N T E . Già, perchè si può gestire solo quello che c'è, ossia quello che è conservato in modo appropriato.

Vi è poi quell'« economicamente » che mi sembra un termine poco adatto per essere inserito in una legge.

J A N N U Z Z I . L'espressione « gestione » può dar luogo a degli equivoci. In pratica si chiede di non vendere quando la gestione è conveniente: ebbene, ci può essere una gestione conveniente per la destinazione, anche se non dal lato economico.

S P A N O . Togliamo la parola « economicamente ».

J A N N U Z Z I . A me sembra che la espressione migliore sia questa: « Quando la loro conservazione al patrimonio statale non risulti conveniente o non rispondente agli scopi per i quali vennero costruiti gli stabili, è autorizzata . . . ».

S P A N O . È una dizione molto più esatta.

F E R R E T T I . D'accordo.

J A N N U Z Z I . Altrimenti si potrebbe pensare che, per esempio quando l'affitto è conveniente, sia opportuno conservare l'immobile al patrimonio statale, e invece ciò potrebbe contrastare con il vero fine prevalente. Dunque, direi di redigere così il testo: « Quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente o non più rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati, è autorizzata la vendita dei beni immobili » eccetera.

L U S S U . Togliamo quel « più ».

J A N N U Z Z I . Si può anche togliere.

S P A N O . La formulazione del comma mi soddisfa, però non è soddisfatto il criterio positivo prevalente al quale accennava l'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . . . . ossia lo scopo di incrementare il patrimonio dello Stato.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io non ritengo necessario lo emendamento proposto perchè penso che, comunque, l'Amministrazione degli esteri alienerebbe sempre basandosi sul criterio di convenienza economica e della non rispondenza agli scopi fondamentali, criterio che corrisponde a un minimo di capacità di gestire i beni dello Stato. Tuttavia, penso si tratti più che altro di trovare la formula migliore, in quanto, precisato il mio pensiero, non ho alcun motivo per oppormi alla proposta avanzata.

Resta il terzo punto, quello posto da me e dal senatore Spano. Io ritengo che tale concetto sia di fatto contenuto nell'articolo 4, in quanto in esso si stabilisce che il ricavato dalle vendite venga posto sul capitolo

del bilancio del Ministero degli affari esteri, capitolo che è quello che riguarda l'acquisto o la conservazione di beni patrimoniali all'estero. Praticamente, quindi, la destinazione dei proventi dalle vendite è già fissata, ed è una destinazione di scopo che può soddisfare me e il senatore Spano.

P R E S I D E N T E . Mi sembra allora che si possa redigere come segue il testo del primo comma dell'articolo 3:

« È autorizzata la vendita di beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato, situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente o non rispondente agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro ».

M E S S E R I . Penso sia pleonastico dire che l'indicazione verrà fatta di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, visto che competente è il Ministro degli affari esteri: il parere dei Dicasteri finanziari non potrà mancare, comunque.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il concerto dei Dicasteri finanziari si ha solo se indicato nella legge.

J A N N U Z Z I . Se non erro, l'innovazione del disegno di legge sta nel fatto che il potere di autorizzare la vendita si trasferisce al Ministro degli affari esteri, in quanto i Ministri del tesoro e delle finanze diventano soltanto concertanti.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esatto.

S A N T E R O . Ritengo che sarebbe meglio dire, anzichè « Essi verranno indicati »: « La disponibilità di essi verrà indicata ».

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quello di disponibilità è un particolare concetto giuridico.

S A N T E R O . Ritiro la proposta.

M E S S E R I . Desidero far rilevare che vi possono essere beni all'estero che non sono descritti nel demanio dello Stato...

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo è un problema di negligenza.

M E S S E R I . Se ciò accade per negligenza, è riprovevole, ma vi possono essere altri casi, per esempio quelli di collettività, società o enti. Sarebbe perciò bene specificare anche tali circostanze, in modo da togliere il Ministero degli affari esteri da un prevedibile imbarazzo.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se vi sono dei beni che risultano di proprietà di società regolarmente costituite, mi pare che non si possa estendere ad essi la norma che stiamo per varare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Gli importi delle anticipazioni di cui all'articolo 1 ed i ricavi derivanti dalle vendite previste all'articolo 3 affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 776, per gli interi importi delle anticipazioni concesse e nel limite massimo di lire 1.500.000.000 per i ricavi delle vendite degli immobili.

B A T T I S T A . Desidero chiedere se sia veramente possibile pretendere la realizzazione di un programma così vasto e impegnativo, sotto l'aspetto economico e morale, accreditando al Ministero degli affari esteri la somma di un miliardo e mezzo di lire soltanto.

Comunque, a parte tale rilievo, raccomando nuovamente al Ministro degli affari esteri che per la progettazione di nuovi edifici destinati a sedi diplomatiche e ad istituzioni italiane all'estero si segua il sistema del concorso tra ingegneri ed architetti italiani. Ciò non solo è necessario per avere una larga scelta tra più progetti, ma serve a dimostrare all'estero, attraverso edifici che portano il nome dell'Italia, il progresso conseguito dal nostro Paese nel campo dell'architettura. Raccomando altresì che detti edifici siano funzionali, tenendo conto di tutti i servizi ai quali essi sono destinati e non preoccupandosi soltanto della parte destinata alla rappresentanza.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mai come in questo caso *in medio stat virtus*: capisco la preoccupazione del senatore Battista, preoccupazione che è anche la nostra.

T U R A N I , *relatore*. Come relatore, considero giusto quanto affermato dal senatore Battista ma ritengo che, come primo passo, vada bene quanto previsto nel provvedimento. Per tale motivo, confermo di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame nelle linee proposte dal Ministro degli esteri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma » (1687)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma ».

In proposito, il Presidente della Commissione finanze e tesoro, oltre ad esprimere il parere che suona così: « La Commissione non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza. Sarebbe tuttavia opportuno conoscere la destinazione specifica delle somme concesse », è venuto dal vostro Presidente ad esprimere il suo vivo desiderio di un chiarimento circa l'impiego delle somme che dovrebbero essere destinate all'Istituto in oggetto. Il Presidente Bertone ha fatto notare che gli sembrava che le somme proposte fossero sproporzionate ai compiti normali di un istituto giuridico che, in definitiva, non dovrebbe avere spese così cospicue. Tali considerazioni io ho il dovere di sottoporre alla Commissione.

Questo premesso, dichiaro aperta la discussione generale.

G R E C O , *relatore*. Mi auguravo che la discussione del disegno di legge in esame potesse essere rapida da parte della nostra Commissione, ma, dopo gli appunti mossi dal Presidente della Commissione finanze e tesoro, ritengo che si dovrà discutere molto più ampiamente.

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ha sede in Roma, al Palazzo Aldobrandini, ed è il Governo italiano a sostenerne la maggior parte delle spese. Si tratta di un Istituto di rilevante importanza internazionale, al quale aderiscono 41 Stati. È un organismo autonomo, che gode di grande prestigio, per il valore culturale e scientifico della sua opera. Avere tale Istituto nella nostra capitale, sotto la presidenza

di un insigne giurista italiano, può essere anche una fonte di soddisfazione e di utilità sul piano della cultura e della scienza nei confronti degli altri Paesi.

L'Istituto è stato fondato nel 1926 ed è divenuto organismo autonomo nel 1940. Per lo stato bellico e per le successive vicende post-belliche, soltanto nel 1949 l'accordo, che fu, a suo tempo, un accordo multilaterale stipulato tra i diversi Stati membri, è stato ratificato.

Nel bilancio, il contributo è iscritto per la somma di un milione di lire, somma manifestamente esigua, tanto che lo Stato italiano provvide, proprio per i motivi accennati in precedenza, a corrispondere a più riprese, nei vari esercizi finanziari, contributi straordinari sulla base di cinquantonove milioni annui.

Il 15 novembre prossimo si riunirà il Comitato generale dell'Istituto, che ha all'ordine del giorno la modifica dell'articolo 16, concernente i contributi degli Stati aderenti. Sinora questi sono stati volontari; dovrebbero ora diventare obbligatori e pertanto, mentre da una parte il Governo propone di rivalutare il contributo con l'elevarlo a quaranta milioni, per l'esercizio 1961-62 si propone la concessione di un contributo straordinario di venti milioni. Il Governo fa questo anche allo scopo di stimolare gli altri Stati ad elevare il loro contributo in misura adeguata. In effetti, come è messo in evidenza nel rapporto mostrato dall'Istituto al relatore, già finora si sono ottenuti dei risultati, perchè diversi Stati hanno aumentato i loro contributi. Ora si tratta di rivalutare — ad un tasso che a me sembra ragionevole, cioè quaranta volte — il milione a quaranta milioni, concedendo altresì un contributo straordinario di venti milioni per l'esercizio finanziario in corso, in attesa che, nella prossima riunione dell'Assemblea dell'Istituto, anche gli altri Stati accettino la forma del contributo obbligatorio.

Voglio ancora ricordare che questa proposta, che è intesa ad assicurare una più equa ripartizione degli oneri dell'Istituto — perchè noi compiremo un primo passo elevando il contributo dell'Italia — è in armonia con un voto espresso dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sua sedicesima sessione, secondo il quale si chiedeva che il Governo italiano prendesse le misure necessarie, tenendo conto anche delle attuali esigenze dell'Istituto, che ha importanza di primo piano per la cultura e per la scienza, e che darebbe certamente prestigio al nostro Paese qualora rimanesse entro la sua orbita.

J A N N U Z Z I . A me pare che, se una cosa si deve dire di questo disegno di legge, è, semmai, che esso arriva un po' tardi. Infatti venne assegnato un milione di lire nel 1926, cioè in un'epoca in cui, tenuto conto della svalutazione che frattanto si è verificata, quella somma corrispondeva a circa cinquanta o cento milioni attuali.

Ma non è solo questa considerazione che rende evidente la necessità di un aumento: è noto che dopo la seconda guerra mondiale si sono sviluppati gli Istituti e gli Enti che si occupano di codificazioni del diritto, non solo privato, ma anche penale, fiscale od altro, e l'esigenza di potenziare maggiormente l'Istituto deriva proprio dallo sviluppo dell'attività che esso va svolgendo in campo internazionale.

Ritengo quindi che il provvedimento sia arrivato tardi, e, se un'aggiunta si volesse fare, è che i quaranta milioni sono una cifra ancora inadeguata.

F E N O A L T E A . Mi sembra che l'osservazione del Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, si riferisca non tanto alla utilità generale dello Istituto, quanto alla concreta opera svolta, e mi pare che questo sollevi una questione d'indole generale, perchè molte volte noi ignoriamo l'utilizzazione dei contributi che lo Stato versa alle più varie organizzazioni. Mi domando persino se non sarebbe il caso di instaurare una prassi secondo la quale si imponesse ad ogni Ente di rendere conto alla fine dell'anno dell'impiego del contributo avuto dallo Stato.

P R E S I D E N T E . Questo si fa normalmente; ed oggi c'è addirittura la legge della Corte dei conti che indica quali sono

gli Enti che devono presentare i bilanci, anche se ricevono solo un piccolo contributo.

F E N O A L T E A . Nei bilanci qualche volta non risultano le concrete utilizzazioni delle somme.

P R E S I D E N T E . Assicuro che, in base ad una legge approvata di recente, gli Enti che ricevono contributi dallo Stato sono soggetti al controllo della Corte dei conti. Nel caso in esame il contributo è totale, ed oltre ai bilanci l'Istituto dovrà presentare anche una relazione esauriente.

G A V A . Ritengo che l'elevazione del contributo sia in misura adeguata e senz'altro accettabile, in vista, soprattutto, della ripresa di attività dell'Istituto per l'unificazione del diritto privato. Ma ho sentito dal relatore che in questo periodo si sta preparando e sollecitando l'adesione, da parte degli altri Stati che finora avevano dato soltanto un contributo volontario, al principio nuovo del contributo obbligatorio. Desidero ora sapere quali previsioni vi sono circa la condotta di questi Stati, perchè non vorrei che noi, con una legge organica, stabilissimo il contributo in quaranta milioni, senza poi ottenere l'impegno degli altri Stati a versare i loro contributi.

È solo, infatti, dopo questa adesione che si riuscirà a dare effettivo prestigio e pratica efficacia all'Istituto.

L U S S U . I criteri espressi dal Presidente Bertone sono giustificati da una serie di critiche che la nostra Commissione, dal 1948 ad oggi, ha rivolto circa certe concessioni di sovvenzioni. Si continuavano infatti ad approvare sovvenzioni, talvolta anche per somme irrisorie, e spesso, dopo aver chiesto informazioni sulle attività degli Enti cui le somme erano destinate, venivamo a sapere che si trattava di Enti che non avevano necessità delle sovvenzioni. Così la nostra Commissione ha più volte respinto disegni di legge che avevano avuto parere favorevole dalla Commissione finanze e tesoro. È per questo che il senatore Bertone, che pure è tanto scrupoloso e rigoroso nell'esame dei disegni di legge che comportano un onere per l'erario dello Stato, si esprime come si è espresso nel parere che ci ha inviato.

Poichè ritengo che il Sottosegretario non abbia a portata di mano tutte le informazioni riguardanti l'Istituto in discussione, chiedo il rinvio del seguito della discussione, in attesa che egli possa fornirci tutti i dati necessari, cui ha accennato anche il senatore Gava.

Solo quando saremo in possesso di tali dati, potremo dare un giudizio valido e definitivo sul disegno di legge in esame.

G R E C O , *relatore*. Mi pare di aver già accennato nella relazione che il contributo di un milione viene rivalutato con il provvedimento in esame. Oltre alla rivalutazione, viene poi concesso un contributo straordinario di venti milioni, in attesa di conoscere le reazioni degli altri Governi degli Stati aderenti all'Istituto.

Il problema è già stato oggetto di trattative, a quanto risulta dagli atti del Consiglio d'Europa, in uno dei quali si invitavano i Governi a rendere più cospicui i contributi. In questa sede il Governo italiano, dopo aver conosciuto le reazioni degli altri Governi, potrà proporre una misura definitiva per il contributo. Il disegno di legge in esame ha scopo interlocutorio, perchè poi si dovranno aspettare le deliberazioni degli altri Governi.

Quali siano i compiti dell'Istituto, è evidente: sono più o meno quelli di ogni altro Istituto del genere. Esso svolge una notevole attività, come è illustrato in un voluminoso tomo del quale sono in possesso, in cui sono elencate, in francese ed in inglese, le sue molteplici attività.

G A V A . Se non sappiamo quali saranno le reazioni degli altri Stati, è bene che non stabiliamo ancora quale sarà il contributo definitivo. Accetterei pertanto senz'altro la misura della rivalutazione, che mi pare ovvia, ma ne limiterei la concessione solo a un paio di anni, in attesa che si sappiano le reazioni degli altri Stati.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per la proposta di rinvio,

mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, desidero ricordare che il contributo di un milione è assolutamente inadeguato alle necessità dell'Istituto, che ha una grande tradizione, e la cui utilità è nota, anche grazie alla sua biblioteca, che è una delle più ricche in questo campo.

Nel 1959 venne concesso un contributo straordinario di sessanta milioni per due esercizi finanziari, e ciò fu oggetto di critiche in sede parlamentare, in quanto si disse allora che il Governo provvedeva soltanto per alcuni anni e poi avrebbe chiesto ancora stanziamenti straordinari. In discussione di bilancio venne giustamente osservato che la somma di un milione era irrisoria: la si rivalutasse o la si eliminasse. Fu per rispondere a queste critiche che venne predisposto il disegno di legge al nostro esame, che intende rivalutare la somma per una cifra che si ritiene adeguata alle esigenze dell'Istituto e stanziare una somma straordinaria in attesa della rivalutazione che verrà operata dagli altri Stati.

In sostanza, se i contributi diverranno obbligatori, si ritiene che i quarantà milioni siano sufficienti. Qualora invece gli altri Stati non aderiscano allo stanziamento dei contributi obbligatori, resterebbe ferma la necessità della rivalutazione del contributo che lo Stato deve versare all'Istituto...

G A V A . ... e l'Istituto diverrebbe italiano.

R U S S O , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Certo, ma è sempre interessante che vi sia una collaborazione internazionale. Ritengo che la somma di quaranta milioni sia giusta in qualunque caso. Qualoro gli Stati non aderissero al contributo obbligatorio, il Governo italiano dovrebbe presentare un nuovo provvedimento per integrare la somma.

Per questi motivi, vorrei pregare il senatore Gava di non insistere sulla transitorietà dello stanziamento.

Non è opportuno adottare un provvedimento limitato nel tempo, perchè tra qualche anno lo si dovrebbe riesaminare, mettendo in crisi l'Istituto che, in attesa delle deliberazioni del Parlamento, dovrebbe ricorrere a prestiti o mutui.

Se la Commissione desidera altre notizie sull'attività dell'Istituto, non ho alcuna difficoltà a procurarmele ed a riferirle alla Commissione nel corso della prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Penso che la Commissione sia d'accordo per riprendere in esame il disegno di legge alla prossima seduta, in modo che il relatore abbia modo di dare esaurienti informazioni circa la destinazione della somma.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari